

## **COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 91/64/2012**

### **FATTO**

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Bergamo Gi. Mo. impugnava la cartella di pagamento notificatagli tramite ufficio postale, riguardante l'esazione di IRPEF e addizionale regionale per l'anno 2005, a seguito di avviso di accertamento emesso dall'ufficio di Bergamo 1 dell'Agenzia delle Entrate. Eccepiva il ricorrente di non essere mai venuto a conoscenza dell'avviso di accertamento, né della cartella stessa impugnata, notificatagli presso la sua residenza anagrafica anziché nel luogo di effettiva dimora; sosteneva altresì l'inesistenza della notifica effettuata direttamente a mezzo posta da Equitalia, o dall'Agenzia delle Entrate, senza il tramite di uno dei soggetti a ciò abilitati.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva presentando le proprie controdeduzioni, con le quali osservava che la forma di notificazione adottata era del tutto conforme al disposto dell'art. 14 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

La commissione adita, con sentenza depositata il 30 giugno 2010, respingeva il ricorso ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio. Motivava la decisione prestando adesione alle argomentazioni dell'ufficio. Rilevava, in aggiunta, la tardività della deduzione con cui il Mo. chiedeva che l'imposta dovuta fosse ridotta nel suo ammontare in base a quanto deciso nel separato contenzioso attivato dalla società "Ca' Contaglio s.n.c. di Mo. Gi.".

Avverso tale deliberato interponeva appello a questa commissione il Mo., insistendo nella richiesta di ridimensionamento del dovuto. Con istanza contestuale chiedeva la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Fissata l'udienza in camera di consiglio per la trattazione della sospensiva, l'ufficio presenziava a mezzo di proprio rappresentante e, riservata la costituzione nel termine di legge, si opponeva all'accoglimento dell'istanza inibitoria.

Con ordinanza in data 5 aprile/25 luglio 2011 questa commissione dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione. Seguiva la fissazione della pubblica udienza - in conformità alla richiesta del contribuente - per la trattazione del giudizio di merito.

Nelle more perveniva una memoria illustrativa nell'interesse dell'appellante, nella quale era ribadita la richiesta di osservanza del giudicato formatosi nella vertenza instaurata su ricorso della società.

### **DIRITTO**

Il gravame è privo di fondamento e deve essere, perciò, disatteso.

Ed invero, il principio giuridico invocato dal contribuente, secondo cui il giudicato formatosi sul ricorso tributario proposto da una società di persone fa stato nei confronti dei soci, può utilmente operare soltanto a condizione che il rapporto tributario inerente al singolo socio sia tuttora sub iudice; mentre deve ritenersi preclusa ogni eccezione quando la pretesa azionata dall'Amministrazione nei confronti del socio si sia resa definitivamente incontestabile per effetto della mancata impugnazione dell'avviso di accertamento a lui notificato.

Deve considerarsi ormai pacifico in atti, siccome stabilito dalla commissione provinciale con statuizione non investita da specifico motivo di gravame, che gli atti emessi nei confronti del Mo. gli siano stati ritualmente notificati nella forma consentita dall'art. 14 della legge 20 novembre 1982 n. 890, come modificato dall'art. 20 della legge 8 maggio

1998 n. 146: e l'argomento vale sia per la cartella esattoriale, sia per l'avviso di accertamento che l'ha preceduta; sicché, avendo avuto il contribuente legale conoscenza dell'atto impositivo emesso nei suoi confronti, la mancata impugnazione di esso nel termine perentorio di legge ne ha comportato la definitività.

Ne è conseguita l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (dove l'inesattezza, peraltro ininfluyente, della pronuncia di "rigetto" emessa dal primo giudice), con effetto preclusivo di qualsiasi eccezione.

Non resta, pertanto, che confermare la sentenza impugnata.

Nulla è da disporre in ordine alle spese del grado, non essendosi costituita in questa sede l'Amministrazione appellata.

**P.Q.M**

la commissione conferma l'impugnata sentenza. Nulla per le spese.